

Codice A1811B

D.D. 13 marzo 2026, n. 451

PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali". Decreto ministeriale n. 439/2021. Approvazione Schema di "Secondo Atto Integrativo dell'Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto n. 439/2021 Sottoscritto in data 18/01/2022" tra ...



ATTO DD 451/A1811B/2026

DEL 13/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali”. Decreto ministeriale n. 439/2021. Approvazione Schema di “Secondo Atto Integrativo dell’Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto n. 439/2021 Sottoscritto in data 18/01/2022” tra Regione Piemonte e RFI S.p.A.

Premesso che:

in data 13 luglio 2021 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN che ha recepito la proposta della Commissione Europea.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) è stata disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l’attuazione dei singoli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle Amministrazioni Centrali Titolari. Alla Missione M3 Componente C1 Intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali” sono state assegnate risorse per € 936.000.000,00.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 439 del 09/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021, è stato disposto il riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell’intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali” di cui alla Missione 3 Componente 1 del PNRR. Alla Regione Piemonte sono destinate risorse pari a € 140.500.000,00 per il “Potenziamento ed ammodernamento intera rete”.

Con nota n. 9164 del 17/11/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha chiesto alle Regioni di avviare, ai sensi dell’art. 3 del suddetto DM 439/2021, la procedura di individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi e di procedere con ogni attività utile alla

stipula del conseguente Accordo.

Con D.G.R. n. 17-4385 del 22/12/2021 "PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali". Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 439/2021. Individuazione dei Soggetti attuatori e del Referente del procedimento. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023: iscrizione delle risorse assegnate", ha, tra l'altro, individuato i seguenti Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi di "Potenziamento ed ammodernamento intera rete" sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana:

- SCR Piemonte S.p.A. per il completamento dell'intervento di banalizzazione della tratta ferroviaria Torino-Ciriè nell'ambito dell'interconnessione della ferrovia Torino-Ceres alla rete RFI, nel limite di spesa pari a € 20.000.000,00;
- RFI S.p.A. per interventi di potenziamento delle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, per interventi volti al subentro di RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura e per interventi di adeguamento delle linee agli standard della Infrastruttura ferroviaria Nazionale, nel limite di spesa pari a € 120.500.000,00.

In data 18/01/2022 è stato sottoscritto l'Accordo che formalizza gli impegni tra Regione Piemonte, G.T.T. S.p.A. (in qualità di Soggetto Gestore), SCR Piemonte S.p.A. e R.F.I. S.p.A (in qualità di Soggetti Attuatori) per dare avvio agli interventi di "Potenziamento ed ammodernamento intera rete" previsti dal PNRR sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana come finanziati dal DM n. 439/2021.

In data 12/07/2022 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di seguito anche MIMS, n. 225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/08/2022, che dispone il finanziamento degli interventi previsti dal riparto di cui all'art. 2 del Decreto n. 439/2021.

Con nota prot. n. 6866 del 26/09/2022, il MIMS ha fornito gli elementi da integrare negli accordi tra i Soggetti Attuatori di I e II livello.

In data 15/12/2022, al fine di recepire quanto richiesto dalle disposizioni ministeriali di cui al punto precedente, è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A., RFI S.p.A. e GTT S.p.A. l' *"Atto Integrativo dell'Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto n. 439/2021, sottoscritto in data 18/01/2022"*, secondo intervenute disposizioni normative ministeriali.

Con D.D. n. 1770 del 27/06/2023, è stato approvato lo Schema di Disciplinare attuativo tra la Regione Piemonte, GTT S.p.A. ed RFI S.p.A. per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana.

Dato atto che:

in data 28/11/2024 RFI S.p.A. ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *"Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per i porti, la logistica, l'intermodalità"*, apposita Convenzione regolante i rapporti relativi a attuazione, gestione, rendicontazione e controllo degli investimenti di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previsti nella Missione 3, Componente 1 *"Investimenti sulla rete ferroviaria"*, e nella Missione 5, Componente 3 *"Interventi speciali per la coesione territoriale"* - Investimento 1.4 sub-investimento *"Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) – soggetto*

attuatore RFI", di seguito indicati come "*Investimenti*", con la quale sono state introdotte nuove e diverse modalità di calcolo delle voci rendicontabili attraverso la piattaforma ReGiS;

con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2024 è stata modificata la disciplina per il trasferimento delle risorse occorrenti ai Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale. Nel dettaglio, ai fini dell'erogazione sia dell'anticipazione, pari al 30%, sia dei trasferimenti intermedi successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, sia del saldo finale, pari di norma al 10% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, le Amministrazioni Titolari verificano la regolarità formale della richiesta e provvedono al trasferimento delle risorse, entro 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta, salvo eventuali richieste di integrazioni.

Rilevato che, l'Amministrazione Titolare, con nota prot. n. 3075 del 25/06/2025, ha chiarito che, relativamente al metodo di rendicontazione delle spese, è possibile ricorrere alla semplificazione attraverso il ricorso alle Opzioni di Costo Semplificato, di seguito anche OSC, purché la metodologia venga approvata attraverso apposite Convenzioni tra le parti.

Ritenuto opportuno addivenire alla stipula di specifico Accordo fra le parti, atto a definire gli adempimenti previsti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure e dei progetti finanziati dal PNRR, come definiti nelle Circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*" e n. 30 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e s.m.i., nonché le procedure di verifica, sia su quanto richiesto ai fini dei trasferimenti anticipati sia su quanto richiesto con la documentazione utile alla rendicontazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente Atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DM n. 439 del 09/11/2021;
- DM n. 225 del 12/07/2022;
- Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;

determina

di approvare lo schema di “Secondo Atto Integrativo dell’Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto n. 439/2021 Sottoscritto in data 18/01/2022” tra la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore di I livello, e RFI S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore di II livello, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare le Parti ad apportare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente Atto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art 23 co. 1 lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- Schema_Secondo_Atto_Integrativo_dell'Accordo_per_la_realizzazione_degli_intervent
1. i_PNRR.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA SECONDO ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI TORINO-CERES E CANAVESANA, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DECRETO N. 439/2021 SOTTOSCRITTO IN DATA 18/01/2022.

PREMESSO CHE:

- in data 18/01/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A., RFI S.p.A. e GTT S.p.A. l'Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto n. 439/2021;
- in data 12/07/2022 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/08/2022, che dispone il finanziamento degli interventi previsti dal riparto di cui all'art. 2 del Decreto n. 439/2021;
- il D.M. MIMS n. 225/2022 ha, in particolare:
 - assegnato alla Regione Piemonte la somma complessiva di € 120.500.000,00, ripartita per le seguenti annualità:
 - 2022: € 10.410.000,00;
 - 2023: € 28.770.000,00;
 - 2024: € 38.980.000,00;
 - 2025: € 31.290.000,00;
 - 2026: € 11.050.000,00;
 - stabilito che la Regione può utilizzare tali risorse, nel rispetto della normativa vigente, direttamente, in qualità di beneficiario del finanziamento PNRR, o per il tramite dei gestori dell'infrastruttura regionale, in qualità di concessionari.
- con nota prot. n. 6866 del 26/09/2022, il MIMS ha fornito gli elementi da integrare negli accordi tra i Soggetti Attuatori di I e II livello;
- in data 15/12/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A., RFI S.p.A. e GTT S.p.A. l'Atto Integrativo dell'Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto n. 439/2021, sottoscritto in data 18/01/2022;

- con D.D. n. 1770 del 27/06/2023, è stato approvato lo Schema di Disciplinare attuativo tra la Regione Piemonte, GTT S.p.A. ed RFI S.p.A. per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana;
- gli interventi, di cui all'Atto Integrativo, risultano compatibili con la Misura *M3C1 - 1.6 Potenziamento delle linee regionali* del PNRR, essendo volta a potenziare le linee ferroviarie regionali e a migliorare il sistema di trasporto, in termini di passeggeri trasportati, aumento della velocità di percorrenza, interconnessione tra centri urbani e le altre strutture. Saranno, inoltre, realizzati interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza del traffico ferroviario, attraverso l'installazione di sistemi tecnologici e adattamenti all'infrastruttura esistente. Infatti, gli interventi comprendono:
 - la modifica al PRG della stazione di Settimo Torinese (TO) ricadenti su asset regionale ed indispensabili all'attivazione dell'ACC;
 - l'elettificazione della tratta montana Rivarolo - Pont Canavese (TO) della ferrovia Canavesana;
 - il completamento delle opere sulla linea ferroviaria Canavesana - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del sottopasso carrabile per soppressione passaggio a livello n.10 in Volpiano (TO);
 - la realizzazione della sotto Stazione elettrica di Ciriè (TO);
 - la verifica e l'adeguamento di alcune opere d'arte afferenti alla tratta ferroviaria Torino-Germagnano della linea Torino Rebaudengo-Ceres, per la riclassificazione ai carichi C3 della tratta stessa;
 - gli interventi manutentivi di adeguamento a standard RFI sulle ferrovie regionali concesse (fase 1, subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura);
 - gli interventi manutentivi per l'incremento dell'affidabilità (fase 2, subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura);
 - gli interventi manutentivi dell'armamento della sede ferroviaria e delle opere d'arte (fase 3, subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura).

CONSIDERATO CHE

- per quanto sopra, la realizzazione dei citati interventi rientra nell'ambito della Misura *M3C1 - 1.6 Potenziamento delle linee regionali* del PNRR, regolata dal Decreto Ministeriale n. 439 del 09/11/2021;
- la Regione Piemonte è configurata come “Soggetto Attuatore di I livello” del PNRR, come previsto a pagina 9 del Si.Ge.Co. del MIT;
- RFI S.p.A., divenuto “Soggetto Gestore” dell'infrastruttura ferroviaria in virtù dell'acquisizione del ramo d'azienda del precedente gestore ferroviario GTT, in qualità di Concessionario dell'Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del PNRR - Decreto n. 439/2021, è configurata come “Soggetto Attuatore di II livello” del PNRR,

come previsto a pagina 9 del Si.Ge.Co. del MIT, per l'attuazione della Misura PNRR M3C1 – I1.6 Potenziamento delle linee regionali, CUP J64E22000000006 per un importo pari ad € 120.500.000,00, finanziato a valere sulle risorse della citata Misura;

- la Legge regionale n. 5/2022 prevede che alla copertura della spesa per il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile ferroviario, per gli anni 2022–2024, si faccia fronte con risorse pari ad € 120.500.000,00 da iscriversi nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.01 (Trasporto ferroviario), Titolo II (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022–2024;
- la stessa Legge prevede che per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri per il potenziamento delle linee ferroviarie, si faccia fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla Legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.L. n. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- con D.D. n. 756/A1811B/2022 del 24 marzo 2022, si è proceduto all'accertamento di complessivi €120.500.000,00 sul capitolo n. 23869 e ai relativi impegni di spesa, a favore di RFI S.p.A., sul capitolo n. 203454 del Bilancio gestionale 2022–2024, nonché alle annotazioni contabili per le annualità 2025-2026 per complessivi € 42.340.000,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in data 15/12/2022 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo dell'Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto n. 439/2021, sottoscritto in data 18/01/2022;
- nell'Atto Integrativo è previsto:
 - all'art. 3, che i soggetti gestori *“dovranno inoltrare, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR”*;
 - all'art. 4, che, fatta salva l'anticipazione (all'epoca stimata al 30% del valore del contributo) volta a coprire i costi per la progettazione e realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'infrastruttura agli standard tecnici di RFI stessa, il corrispettivo che la Regione Piemonte riconosce ai Soggetti realizzatori verrà erogato, in relazione all'avanzamento del piano degli interventi complessivamente inteso, con specifiche modalità che saranno individuate, ai sensi dell'art. 2, co. 4, del Decreto, con apposito Decreto ministeriale. Tali erogazioni avverranno sulla base dei costi effettivamente sostenuti, nonché al netto della quota IVA che verrà versata direttamente all'erario dalla Regione ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in regime IVA Split payment);

- in data 28/11/2024 RFI S.p.A. ha sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per i porti, la logistica, l'intermodalità, apposita convenzione regolante i rapporti relativi a attuazione, gestione, rendicontazione e controllo degli investimenti di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. previsti nella Missione 3, Componente 1 "*Investimenti sulla rete ferroviaria*", e nella Missione 5, Componente 3 "*Interventi speciali per la coesione territoriale*" - Investimento 1.4 sub-investimento "*Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) – soggetto attuatore RFI*", di seguito indicati come "*Investimenti*", con la quale sono state introdotte nuove e diverse modalità di calcolo delle voci rendicontabili attraverso la piattaforma ReGiS;
- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2024 è stata modificata la disciplina per il trasferimento delle risorse occorrenti ai Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale. Nel dettaglio, ai fini dell'erogazione sia dell'anticipazione, pari al 30%, sia dei trasferimenti intermedi successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, sia del saldo finale, pari di norma al 10% dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, le Amministrazioni Titolari verificano la regolarità formale della richiesta e provvedono al trasferimento delle risorse, entro 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta, salvo eventuali richieste di integrazioni;
- infine, l'Amministrazione Titolare, con nota prot. n. 3075 del 25/06/2025, ha chiarito che, relativamente al metodo di rendicontazione delle spese, è possibile ricorrere alla semplificazione attraverso il ricorso alle OSC, purché la metodologia venga approvata attraverso apposite Convenzioni tra le parti;

Per quanto sopra,

RITENUTO OPPORTUNO

addivenire alla stipula di specifico accordo fra le parti, atto a definire gli adempimenti previsti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure e dei progetti finanziati dal PNRR, come definiti nelle Circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*" e n. 30 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e s.m.i., nonché le procedure di verifica, sia di quanto richiesto ai fini dei trasferimenti anticipati sia di quanto richiesto con la documentazione utile alla rendicontazione di quanto eseguito,

FRA

la Regione Piemonte, C.F. e P. IVA 80087670016, di seguito denominata "*Regione*", con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, per la quale interviene nel presente atto _____, nella sua qualità di Dirigente *pro tempore* del Settore "*Investimenti*,

Trasporti e Infrastrutture” della Direzione “*Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica*”,

E

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Società a socio unico, in qualità di soggetto attuatore di II livello e di “Soggetto Gestore” dell’infrastruttura ferrovia in virtù dell’acquisizione del ramo d’azienda del precedente gestore ferroviario GTT (contratto di cessione di Ramo d’Azienda, Rep. n. 69245 del 29/12/202), C.F. 01585570581 e P.IVA 01008081000, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata da _____, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino,

di seguito congiuntamente definite anche come “*Parti*”.

Si conviene di modificare ed integrare alcuni termini e condizioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del presente Atto Integrativo

1. Il presente Atto Integrativo modifica ed integra il testo dell’Atto integrativo dell’Accordo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto n. 439/2021, sottoscritto in data 18/01/2022.

2. Definisce, in particolare:

a) l’impegno al rispetto dei principi indicati nel Reg. (UE) n. 241/2021, degli adempimenti previsti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure e dei progetti finanziati dal PNRR e di quanto disposto dal Si.Ge.Co. del MIT;

b) le procedure di verifica delle richieste, ai fini dei trasferimenti anticipati/intermedi e della rendicontazione di quanto eseguito;

c) il rispetto dei principi trasversali PNRR, tra cui il tagging climatico, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Do No Significant Harm–DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020;

d) la modalità di rendicontazione dei costi interni;

e) milestone e target intermedi.

Art. 2 – Impegni reciproci fra le Parti

1. Fermo il rispetto dei vincoli e degli obblighi direttamente discendenti dalla normativa comunitaria di approvazione del PNRR, le Parti verificheranno, congiuntamente con il MIT, possibili metodologie di rendicontazione e attestazione delle spese che tengano conto delle specificità del Soggetto Attuatore di II livello RFI S.p.A. e dei progetti allo stesso affidati per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.
2. Rispetto a quanto previsto dal Disciplinare attuativo per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie regionali Torino-Ceres e Canavesana (giusta D.D. n.1770 del 27.06.2023), ovvero che le erogazioni debbano essere effettuate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, le Parti convengono di ricorrere alle OSC per la rendicontazione dei costi interni di RFI S.p.A., tramite l'approvazione della metodologia riportata nell'Allegato 2 - *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Metodologia per la rendicontazione dei costi interni”* al presente Atto Integrativo.
3. Tale semplificazione, attraverso il ricorso alle OSC, metodologia risulta applicata in analogia a quanto previsto dalla Convenzione fra MIT e RFI S.p.A., approvata con Decreto del MIT n. 142 dell'11/12/2024, e rispetta quanto riportato nella nota dell'Unità di Missione PNRR del MIT prot. n. 3075 del 25/06/2025 (cfr. Allegato 3 al presente Atto Integrativo).
4. Eventuali maggiori spese complessive, debitamente sostenute e documentate, eccedenti l'importo previsto dal quadro economico, potranno, ove accertato in sede congiunta che esse derivino da errori, anche di natura progettuale, omissioni o negligenze riconducibili al Soggetto Attuatore di II livello, essere poste, in tutto o in parte, a carico di RFI, nei limiti e secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti.
5. Ai fini dell'accertamento delle circostanze e delle eventuali responsabilità di cui al comma precedente, le Parti convengono di istituire un tavolo paritetico di confronto, con funzione istruttoria e consultiva, volto all'esame delle cause che abbiano determinato l'incremento del quadro economico, nonché alla valutazione dei profili di competenza dei soggetti coinvolti. Nell'ambito di tale tavolo potranno essere condivisi i criteri per la quantificazione e la gestione di eventuali incrementi di valore conseguiti, fino a tale data, sulle infrastrutture ferroviarie di proprietà della Regione. RFI si renderà disponibile, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, a fornire dati e documentazione utili alle valutazioni della Regione. Qualora all'esito del tavolo paritetico non si pervenga alla soluzione della controversia insorta, resta salvo il diritto delle parti di intraprendere eventuali azioni in sede giurisdizionale, anche in caso di definanziamento totale o parziale della Misura PNRR da parte dell'Amministrazione Titolare o delle Autorità/Organismi di controllo.

6. Eventuali maggiori oneri, rispetto all'importo assegnato alla Regione dal Ministero, e/o l'assunzione di ulteriori obbligazioni giuridicamente vincolanti, anche successivi alla scadenza PNRR del 30/06/2026, dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti, nell'ambito del tavolo paritetico di confronto, di cui al comma 6 del presente articolo, in considerazione delle risorse economiche e degli stanziamenti di bilancio della Regione.

Art. 3 – Impegni della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore di I Livello, si impegna a:

a) adoperarsi affinché il Soggetto Attuatore di II livello riceva tutte le informazioni pertinenti all'esecuzione dei compiti previsti ed all'attuazione delle operazioni, nonché le istruzioni necessarie per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

b) fornire le informazioni riguardanti il Sistema di Gestione e Controllo, attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del MIT e la relativa manualistica, predisposta dal Ministero nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, punto 3, del DL n. 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021;

c) monitorare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal MEF – RGS ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della legge n. 178 del 31 dicembre 2020, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone l'implementazione;

d) monitorare l'attività del Soggetto Attuatore di II livello finalizzata ad una costante e completa rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, inclusi i dati relativi al conseguimento di milestone e target specifici degli interventi finanziati [Reg. (UE) n. 241/2021, art. 22, cc. 4 e 5];

e) informare il Soggetto Attuatore di II livello in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto, che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;

f) acquisire attestazione, da parte del Soggetto Attuatore di II livello, circa il rispetto dei principi trasversali, tra i quali, DNSH, parità di genere, valorizzazione dei giovani e tagging climatico;

g) verificare che il Soggetto attuatore di II livello conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e comunitarie responsabili per le attività di controllo;

h) assolvere, per tutta la durata del presente Atto Integrativo, ad ogni altro onere e adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

Art. 4 – Impegni di Rete Ferroviaria Italiana SpA

1. RFI S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore di II Livello e di Soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria si impegna a rispettare:

- a) il principio di sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021;
- b) gli adempimenti previsti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure e dei progetti finanziati dal PNRR, come definiti nelle Circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*" e n. 30 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e s.m.i.;
- c) il Si.Ge.Co. per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MIT, disponibile all'indirizzo web istituzionale.

2. Si obbliga, inoltre, a:

- a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 241/2021 e dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- b) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- c) garantire l'assenza del cosiddetto "*doppio finanziamento*", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, assicurando, in particolare, che i target relativi agli interventi oggetto del presente Atto Integrativo siano finanziati esclusivamente con fondi del *Recovery and Resilience Facility* e non siano, o non siano stati, oggetto di altri finanziamenti di fonte europea;
- d) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali, di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 241/2021, tra cui il tagging climatico, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Do No Significant Harm–DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, facendone espressa menzione nei Bandi di gara. Per quanto attiene il principio DNSH, si dovranno anche produrre le relazioni intermedie e finali attestanti il rispetto del vincolo, in coerenza con quanto specificato nel CID, negli "*Operational Arrangements*" e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del PNRR adottato dal MIT e s.m.i.. Per i progetti avviati prima dell'istituzione del *Recovery and Resilience Facility* (eventualmente c.d. "in essere"), saranno definiti d'intesa con l'Amministrazione sistemi di verifica del rispetto del principio DNSH che tengano conto di tale fattispecie;

- e) uniformarsi, per quanto non regolato con il presente Atto Integrativo, al Si.Ge.Co. del PNRR adottato dal MIT e s.m.i., ai relativi allegati, nonché alle indicazioni, linee guida, istruzioni operative dell'Unità di Missione per il PNRR del MIT, già emanate o di futura emanazione;
- f) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai Regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MIT nell'apposita manualistica da quest'ultimo predisposta;
- g) dare attuazione agli investimenti secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, garantendo l'avvio tempestivo di tutti gli interventi, per non incorrere in ritardi attuativi e la conclusione degli stessi nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del cronoprogramma validato dalla Regione all'ultima scadenza di monitoraggio disponibile;
- h) comunicare alla Regione le eventuali varianti di progetto e/o qualsiasi altro evento che possa compromettere il raggiungimento dei target e delle milestone o il rispetto dei principi trasversali PNRR;
- i) garantire alla Regione un costante aggiornamento in merito allo stato di attuazione dei singoli interventi, inviando mensilmente un report redatto e firmato in conformità con il format allegato (cfr. All.1 al presente Atto Integrativo), da cui si evincano, altresì, i potenziali fattori di rischio che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa;
- l) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici vigente (d.lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- m) rispettare quanto previsto dalla "*Metodologia per la rendicontazione dei costi interni*" (cfr. All. 2 al presente Atto Integrativo), unitamente alla trasmissione, a campione, dei timesheet e delle relative note esplicative;
- n) utilizzare il sistema informativo ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare, in formato elettronico, i dati necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit per ciascun investimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- o) caricare su ReGiS i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte del Soggetto Attuatore di I livello, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta dal MIT;
- p) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi degli interventi individuati in base agli stessi indicatori adottati per le milestone e i target della Misura di cui all'art. 5 e assicurarne l'inserimento in ReGiS nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIT;

- q) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal MIT;
- r) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, ad eventuale integrazione della documentazione già resa disponibile, su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo indipendente di Audit del MEF, della Commissione Europea, dell'Ufficio Anti-Frode Europeo (OLAF), della Corte dei Conti Europea (ECA), della Procura Europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario;
- s) facilitare le verifiche da parte della Regione, del MIT, dell'Organismo indipendente di Audit del MEF, della Commissione Europea e di altri Organismi autorizzati, eventualmente anche in loco;
- t) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati, così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021;
- u) predisporre i pagamenti nel rispetto del piano dei costi e del cronoprogramma di spesa ed inserire nel sistema informativo, in relazione alle spese rendicontate, i riferimenti dei relativi documenti riferiti alle procedure e i documenti ed i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili, previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 241/2021 e dall'art. 9 del d.l.n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 e s.m.i.;
- v) inoltrare le richieste di pagamento alla Regione, con i costi sostenuti, nell'ambito del ricorso alle opzioni semplificate di rendicontazione, inerenti alla Misura;
- z) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato, necessario per i pagamenti in entrata e uscita, e di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- aa) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Regione e dal MIT;
- bb) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal Si.Ge.Co. del PNRR adottato dal MIT e s.m.i, rendendo nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione Europea e garantendone la visibilità, attraverso il logo dell'Unione Europea e una dichiarazione che recita «*finanziato dall'Unione europea– NextGenerationEU*»;

cc) fornire un'adeguata diffusione e promozione dei progetti, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR e dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, con preventivo coordinamento con l'Unità di Missione PNRR del MIT e con la Regione, anche al fine della condivisione dei relativi calendari editoriali;

dd) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP del progetto di competenza su tutti gli atti amministrativo/contabili, prevedendo anche l'indicazione del CIG/CLP;

ee) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Regione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto degli investimenti; comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate da RFI S.p.A., in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021; garantire una tempestiva e diretta informazione alla Regione circa eventuali episodi di *social unrest* e di pregiudizio all'ordine pubblico;

ff) adottare ogni idonea iniziativa finalizzata ad assicurare l'adeguatezza del presidio per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli investimenti, individuando, a livello organizzativo interno, una struttura dedicata che possa rappresentare il punto di contatto unico per la Regione, comunicando, altresì, alla medesima i nominativi dei referenti designati;

gg) compilare le check list di autocontrollo e/o le attestazioni previste dal Si.Ge.Co. del MIT e relativi allegati disponibili sul sito web istituzionale, in tempo utile per la presentazione del primo rendiconto di progetto, di quelli successivi e delle richieste di trasferimento intermedio, ai sensi del D.M. del 06/12/2024 del MEF, fino alla conclusione dell'intervento PNRR;

hh) entro il giorno 5 di ciascun mese, fornire alla Regione i dati e i documenti necessari per il monitoraggio dell'avanzamento dell'intervento, in vista dell'aggiornamento dei dati, in linea con gli adempimenti previsti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure e dei progetti finanziati dal PNRR, dalle Circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*" e n. 30 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e s.m.i. e con quanto previsto dal Si.Ge.Co del MIT e relativi allegati, versione n. 1 del 30/06/2022 e s.m.i.;

ii) garantire, attraverso la trasmissione di relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento degli interventi entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza, che il Soggetto Attuatore di I livello riceva tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei report periodici di sua competenza, al fine di consentire alla Regione la verifica dell'aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS;

ll) conseguire milestone e target della Misura, fornendo le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul relativo conseguimento:

- 1) entro il 31/12/2025, realizzare il 25% dei lavori, come previsto dall'Allegato 1 – Assegnazione finanziamenti D.M. 439/2021 del Decreto n. 225 del 12/07/2022 del MIMS; entro il 30/06/2026, in linea con la scadenza del target della Misura, completare l'intervento nel suo complesso (79 km), secondo quanto previsto e approvato dal Ministero. Eventuali modifiche/specifiche relative ai lavori da effettuarsi sui km Target, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Titolare della Misura (MIT) e dalla Regione.
- 2) L'avvenuto completamento degli interventi dovrà essere certificato mediante apposita dichiarazione da parte di RFI e trasmesso alla Regione. RFI, in forza della sua peculiarità soggettiva, potrà procedere a rappresentare il rispetto dei principi trasversali PNRR e del raggiungimento delle milestone/target con le modalità alla stessa riconosciuta dalle competenti strutture ministeriali.
- 3) Per il raggiungimento del target dei 79 km, verrà considerato esclusivamente un set di interventi che concretamente concorrono al raggiungimento dell'upgrade tecnologico, prestazionale e/o di sicurezza delle linee, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione LRS (lunga rotaia saldata), le regolazioni ed il rinnovo dell'armamento, l'upgrade delle centraline ISS (impianti sicurezza e segnalamento), la riclassificazione della linea Rebaudengo - Germagnano a C3, la manutenzione della trazione elettrica (linea di contatto e circuito di protezione trazione elettrica).

mm) realizzare l'intervento nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quella comunitaria e nazionale relativa al PNRR.

nn) gli oneri risarcitori e per contenzioso correlati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 dell'Accordo, e richiamati dall'art. 5, comma 4, del Decreto, saranno addebitati a una delle Parti esclusivamente nel caso in cui si riscontrino gravi responsabilità/inadempienze imputabili alla stessa, solo previa attivazione e successiva determinazione del tavolo paritetico di confronto, di cui all'art. 2, co. 5 del presente Atto Integrativo.

Art. 5 – Clausole invarianti

1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste negli Accordi originari non espressamente modificate dal presente Atto Integrativo.

Art. 6 – Durata del presente Atto Integrativo

1. Il presente Atto Integrativo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla fine del quinto anno successivo al pagamento dell'ultima rata del PNRR del mese di dicembre 2026, da parte della Commissione Europea, salvo proroghe del PNRR e salvo proroghe stabilite preliminarmente dalle Parti, al fine di effettuare eventuali ulteriori lavori e adempimenti, successivi al raggiungimento del Target PNRR fissato al 30/06/2026.

2. Le Parti si impegnano a garantire, anche oltre la data ultima di rendicontazione di milestone e target del PNRR, fissata alla data del 30/06/2026, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura del PNRR riportati, alla data odierna, nella Circolare del MEF-RGS n. 22 del 19/09/2025, e la disponibilità della documentazione per le attività di audit da parte di Autorità/Organismi di controllo, comunitari e nazionali, nei cinque anni successivi al pagamento dell'ultima rata del PNRR del mese di dicembre 2026, da parte della Commissione Europea e salvo ulteriori adempimenti che saranno contenuti nelle eventuali Linee Guida di chiusura del PNRR redatte dalla Commissione Europea e/o dal MIT, e fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi al dispositivo *Recovery and Resilience Facility*, salvo proroghe ed attività previste dalle normative sugli appalti pubblici.

Art. 7 – Clausola di integrità

1. La Regione Piemonte gestisce i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti adottati:

- a) il PIAO 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025, per il triennio 2025-2027, aggiornato con successiva D.G.R. n. 38-1162 del 26.05.2025, nel quale è confluito il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte;
- b) il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

2. RFI S.p.A. gestisce i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti adottati:

- a) il Codice Etico, pubblicato all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”;
- b) il Modello 231, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”;
- c) la Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”;

3. Ciascuna parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre parti in relazione ai citati documenti, nonchè di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti.

4. Le Parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti, configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

RFI S.p.A. prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere alla Regione, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2025-2027 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Segnalazione di condotte illecite”, disponibile all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite>, e sulla piattaforma *Whistleblowing*, disponibile all'indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it>.

La Regione prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A., ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo <https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni-whistleblowing.html>, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, forniti in occasione delle attività connesse al presente Atto Integrativo, verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento dei dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti alla convenzione (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale).

2. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. I dati personali raccolti nell'ambito del presente Atto Integrativo saranno trattati, da ciascuna Parte, limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Atto Integrativo.

4. Ciascuna Parte si impegna a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti conferiti dal Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23). Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

5. Per l'esecuzione del presente atto, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

a) Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.piemonte.it.

b) Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Allegati:

- Allegato 1- Format di monitoraggio mensile concordato tra le Parti
- Allegato 2 - Modalità di rendicontazione dei costi interni di RFI S.p.A.
- Allegato 3 – Nota Unità di Missione PNRR del MIT prot. n. 3075 del 25/06/2025
- Allegato 4 – Linee Guida Dichiarazione Completamento Opere PNRR e relativo addendum.